


**Banca**   
**Galileo**



**REGOLAMENTO  
IN MATERIA  
DI OPERAZIONI  
CON  
SOGGETTI COLLEGATI**

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1. Premessa .....	4
1.2. Normativa di riferimento.....	4
2. SOGGETTI COLLEGATI. DEFINIZIONI. ....	6
2.1. Parti Correlate .....	6
2.1.1 Soggetti Connessi .....	7
2.2 Parte correlata ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. CRD V) .....	7
3. SOGGETTI COLLEGATI. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	9
3.1. Operazioni con Soggetti Collegati.....	9
3.2. Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati .....	9
3.2.1. Operazioni di Maggior Rilevanza.....	9
3.2.2. Operazioni di Minor Rilevanza .....	11
3.2.3. Operazioni di Importo Esiguo .....	11
3.2.4. Operazioni Ordinarie .....	11
3.2.5. Operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB) .....	12
3.2.6. Operazioni urgenti .....	13
3.2.7. Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci .....	14
4. SOGGETTI COLLEGATI. LIMITI. ....	15
4.1. I limiti previsti dalla normativa .....	15
4.2. Il rispetto dei limiti prudenziali.....	16
5. SOGGETTI COLLEGATI. PROCEDURE DELIBERATIVE. ....	18
5.1. L'iter di definizione delle procedure .....	18
5.2. Il ruolo degli Amministratori Indipendenti .....	18
5.3. La procedura per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati .....	18
5.3.1. Individuazione e censimento anagrafico dei Soggetti Collegati .....	18
5.3.1.1. Registro dei Soggetti Collegati.....	19
5.3.1.2. Status in procedura anagrafe .....	20
5.3.2. Individuazione di operazioni con Soggetti Collegati .....	20
5.3.2.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	20
5.3.2.2. Operazioni di Minor Rilevanza.....	22
5.3.2.3. Operazioni di Importo Esiguo .....	23
5.3.2.4. Operazioni Ordinarie .....	23

5.3.2.5. Operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB).....	24
5.3.2.6. Operazioni urgenti.....	25
5.3.2.7. Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci .....	25
5.3.3. <i>Delibere quadro</i> .....	25
5.3.4. <i>Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)</i> .....	26
6. SOGGETTI COLLEGATI. NORME OPERATIVE. ....	27
7. OPERAZIONI CON O TRA SOCIETA' CONTROLLATE E CON SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE .....	31
8. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36 UE .....	31
9. I CONTROLLI INTERNI.....	32
9.1. Il sistema dei controlli interni.....	32
ALLEGATO A.....	33
ALLEGATO B.....	35

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1. Premessa**

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11, delle “Disposizioni di vigilanza per le banche” di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. L’Autorità di Vigilanza dispone che le banche e le capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie. Tali presidi includono la previsione di limiti prudenziali all’assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, l’adozione di apposite procedure deliberative ad integrazione dei predetti limiti prudenziali, nonché di specifici assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o altro incaricato della Banca, consegna copia del presente Regolamento a tutti gli esponenti bancari e al “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione:

- all’atto di approvazione del presente Regolamento;
- all’atto dell’accettazione della nomina, per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda i dirigenti e il “personale più rilevante”;

ogni qualvolta il Regolamento venga modificato e/o integrato.

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i principi, le regole e le modalità volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni realizzate da Banca Galileo (di seguito “Banca”). Il Regolamento definisce:

- il proprio ambito di applicazione identificando, fra l’altro, i criteri per il censimento dei Soggetti Collegati;
- le scelte effettuate dalla Banca con riferimento alle opzioni previste dalla normativa, avuto riguardo, fra l’altro, alla identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e ai casi di esenzione dall’applicazione della procedura seguita per le Parti Correlate;
- le regole e le modalità con cui la Banca istruisce e approva le operazioni;
- le modalità e i tempi con i quali sono fornite all’Amministratore Indipendente, chiamato a esprimere pareri sulle operazioni, nonché al Collegio Sindacale della Banca, le informazioni su tali operazioni, unitamente alla relativa documentazione, prima delle deliberazioni, durante e dopo l’esecuzione delle operazioni stesse.

### **1.2. Normativa di riferimento**

La principale normativa di riferimento è la seguente:

- Art. 53, comma 4 e seguenti, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito “TUB”), in base al quale la Banca d’Italia: i) disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di

attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati: ii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni in conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio; iii) disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;

- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia – “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 11 e successivi aggiornamenti;
- Art. 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Banca con i rispettivi esponenti nonché con altre categorie di soggetti specificatamente indicate;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla “Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB;
- Disposizioni di cui al Principio contabile internazionale IAS n. 24, concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato con il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008, (di seguito il “Principio IAS n. 24”);
- Regolamento (UE) n. 63/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Art. 2391 Cod. Civ., che disciplina il conflitto di interessi degli amministratori;
- Art. 2359 Cod. Civ., che definisce le società controllate e le società collegate;
- Art. 2634 Cod. Civ., relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (di seguito “TUF”);
- Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5.

## 2. SOGGETTI COLLEGATI. DEFINIZIONI.

Rientra nella definizione di Soggetti Collegati le Parti Correlate e i Soggetti Connessi.

### 2.1. Parti Correlate

Si definiscono Parti Correlate:

- 1) ESPONENTE AZIENDALE, il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca<sup>1</sup>.
- 2) PARTECIPANTE (principale azionista), il socio che ha il controllo<sup>2</sup> o esercita un'influenza notevole sulla Banca<sup>3</sup> o detiene una quota del capitale sociale pari ad almeno il 10 per cento.

<sup>1</sup> Secondo la Disciplina di Banca d'Italia gli Esponenti Aziendali sono gli Amministratori, i Sindaci (anche supplenti), il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti quella di direttore generale.

<sup>2</sup> Sono considerate società **controllate** (art. 23 TUB, art. 2359 cod. civ. 1° e 2° comma):

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.  
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
- 4) in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- 5) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante, (salvo prova contraria) sono:
  - esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
  - possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
  - sussistenza di rapporti, anche fra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
    - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
    - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
    - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
    - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
  - assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari);
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

<sup>3</sup> Si considera in grado di esercitare **influenza notevole** sulla banca colui che ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- I. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- II. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci non legati fra loro da patti di controllo congiunto in modo tale che il voto di determinati soci, che possedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate);

- 3) SOGGETTO NON PARTECIPANTE (cfr. punto 2) IN GRADO DI NOMINARE DA SOLO UNO O PIU' COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELLA DIREZIONE GENERALE ANCHE SULLA BASE DI PATTI O DI CLAUSOLE STATUTARIE.
- 4) SOCIETÀ SU CUI LA BANCA È IN GRADO DI ESERCITARE IL CONTROLLO O UN'INFLUENZA NOTEVOLE

### 2.1.1 Soggetti Connessi

Sono considerati Soggetti Connessi:

- 1) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
- 2) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2) e 3) del paragrafo precedente (il partecipante o un soggetto non partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o della Direzione Generale);
- 3) i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- 4) gli stretti familiari (i parenti<sup>4</sup> fino al secondo grado - ad es. fratelli e sorelle, nipoti e nonni - e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata;
- 5) le società o le imprese controllate dagli stretti familiari di una Parte Correlata.

### 2.2 Parte correlata ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. CRD V)

Sono considerati Parti Correlate ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36 (di seguito "Parte Correlate ex CRD V") i membri dell'organo di gestione<sup>5</sup> e i soggetti ad essi riconducibili:

- per membri dell'organo di gestione: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (che nelle banche sono da considerarsi i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, se nominato, e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale).

Si intendono riconducibili ai membri dell'organo di gestione:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;

---

III. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

<sup>4</sup> La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

– la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);

– la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

<sup>5</sup> La definizione di “membro dell'organo di gestione” coincide con la definizione di “esponente aziendale” ai sensi della Circolare 285 di Banca d'Italia.

- b) un'entità commerciale nella quale un esponente o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa<sup>6</sup>, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

---

<sup>6</sup> Per la definizione di "influenza significativa" ai sensi delle Disposizioni ex CRD V, in assenza di una definizione normativa, si rimanda alla definizione di "influenza notevole" (cfr. la precedente nota 3).



### 3. SOGGETTI COLLEGATI. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI.

#### 3.1. Operazioni con Soggetti Collegati

Si considerano operazioni con Soggetti Collegati tutte le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio (cfr. par. 4.1), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l'intero capitale sociale di altra società);
- ii) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

#### 3.2. Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati

Le operazioni con Soggetti Collegati si suddividono in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minor Rilevanza;
- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB);
- Operazioni urgenti;
- Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci

##### 3.2.1. Operazioni di Maggior Rilevanza

Nell'indice di rilevanza delle Operazioni di Maggior Rilevanza con Soggetti Collegati rientrano le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri.

$$\frac{\text{controvalore operazione}}{\text{Fondi Propri}} > 5\%$$

dove

Il "controvalore dell'operazione" è:

- se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate:
  - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;

- se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note:
  - il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Il parametro di riferimento rappresentato dai Fondi Propri è quello risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea dei Soci, ovvero qualora inferiore, il valore risultante dalla situazione semestrale successiva.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo l’ “Indice di rilevanza dell’attivo”:

$$\frac{\text{totale attivo operazione}}{\text{totale attivo banca}} > 5\%$$

Il totale attivo della banca comprende le poste “fuori bilancio” ed è tratto dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea dei Soci, ovvero qualora inferiore, il valore risultante dalla situazione semestrale successiva.

Il totale attivo dell’operazione, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La Banca ricomprende nella definizione di Operazioni di Maggior Rilevanza anche le seguenti operazioni concluse con Soggetti Collegati a prescindere da qualsiasi altra valutazione:

- l’acquisto (anche mediante locazione finanziaria), la vendita, la permuta, l’assunzione o concessione in locazione di beni immobili;
- l’acquisto e la cessione di diritti reali di godimento su titoli, su altri beni mobili nonché su beni immobili;
- compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;
- l’assunzione o la cessione di partecipazioni;
- l’acquisizione e la cessione di aziende o di rami d’azienda;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- erogazioni liberali e contributi vari;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità;
- transazioni e contenzioso;

- consulenze e prestazioni professionali.

In ogni caso si considerano Operazioni di Maggior Rilevanza le operazioni con Parti Correlate, anche non rientranti nelle fattispecie sopra previste, che presentino i seguenti elementi:

- oggetto non rientrante nell'attività tipica della Banca;
- corrispettivo non allineato ai prezzi di mercato e comunque peggiorativo per la Banca rispetto alle condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- modalità inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari;
- tempi connotati da peculiarità, quali la prossimità di chiusura del bilancio, durate particolari, etc..

Le delibere riguardanti la classificazione a credito deteriorato, la determinazione delle relative svalutazioni analitiche, i passaggi a perdita, i passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, di operazioni con Parti Correlate sono da considerarsi, a prescindere dall'importo, Operazioni di Maggior Rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di revisione del Regolamento, può individuare altre "Operazioni di Maggiore Rilevanza" tenendo conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. tipologia di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.); operazioni statutariamente previste come non delegabili.

### **3.2.2. Operazioni di Minor Rilevanza**

Per Operazioni di Minor Rilevanza si intendono le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di Maggiore Rilevanza.

### **3.2.3. Operazioni di Importo Esiguo**

Le Operazioni di Importo Esiguo sono quelle con Soggetti Collegati il cui controvalore di ciascuna operazione non supera la soglia di 250.000 euro e che non ricadono nell'ambito di applicazione ex art. 136 TUB.

### **3.2.4. Operazioni Ordinarie**

Si definiscono Operazioni Ordinarie le operazioni con Soggetti Collegati, di Minor Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

La Banca considera come operazioni ordinarie le operazioni che rientrano nell' "attività tipica", intesa come:

- l'attività bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 10<sup>7</sup> del TUB e relativi servizi accessori;
- la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 5 del TUF<sup>8</sup> e relativi servizi accessori.

---

<sup>7</sup> **Articolo 10 (Attività bancaria)** 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

<sup>8</sup> **Art. 1 (Definizioni)** 5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

La Banca applica, al fine della determinazione del carattere dell'ordinarietà, i seguenti principi:

- 1) in merito all'oggetto, si considerano le sole operazioni con Soggetti Collegati che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi, caratterizzate da relativa semplicità dello schema economico-contrattuale;
- 2) in merito alla ricorrenza, si considerano solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- 3) in merito alla dimensione, si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza;
- 4) in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni *standard* o prevalenti di mercato.

Non sono in ogni caso classificabili come ordinarie le operazioni con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite o rinunce.

### **3.2.5. Operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB)**

L'art. 136 del TUB prevede che: *“Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (compresi i sindaci supplenti) presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste”*. Pertanto l'applicazione dell'art. 136 TUB riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti *direttamente o indirettamente* dagli Esponenti Aziendali.

L'art. 136 del TUB si applica:

- ai rapporti contrattuali;
- gli atti di compravendita;
- alle obbligazioni degli Esponenti Aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di un conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare.

Non rientrano nell'art. 136 TUB in quanto non rinvenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito (apertura di un conto corrente o di un deposito titoli, ordine di acquisto titoli, attivazione di servizi quali carte di credito con rimborso a saldo, conto corrente *on line*, etc);

---

a) negoziazione per conto proprio;  
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;  
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;  
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;  
d) gestione di portafogli;  
e) ricezione e trasmissione di ordini;  
f) consulenza in materia di investimenti;  
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;  
g-bis) gestione di sistemi di organizzati di negoziazione.

- le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali.

L'articolo 136 del TUB e le procedure per la rimozione del divieto valgono anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente (ad es. società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio; società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario; società di capitali di cui l'Esponente Aziendale sia unico azionista).

La procedura di cui all'art. 136 del TUB trova applicazione, per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni etc.), anche nel caso di finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della Banca o della società contraente.

### **3.2.5.1 Obbligazioni indirette con gli Esponenti Aziendali (art. 136 TUB)**

La nozione di obbligazione indiretta identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un "Esponente Aziendale" mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica.

Pertanto, nell'obbligazione indiretta rientra sia la fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica<sup>9</sup> o giuridica, diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli Esponenti Aziendali.

In tali casi spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente Aziendale medesimo.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente Aziendale: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

### **3.2.6. Operazioni urgenti**

Lo Statuto Sociale della Banca non prevede i casi di urgenza.

---

<sup>9</sup> Un esempio relativo alle persone fisiche riguarda (il coniuge in comunione legale dei beni e i figli a carico) il cui rapporto con la Banca, pur se formalmente riferiti ad esse, di fatto verrebbero ad instaurarsi con l'Esponente Aziendale.

**3.2.7. Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci**

Operazioni la cui competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto Sociale della Banca, all'Assemblea dei Soci.

## 4. SOGGETTI COLLEGATI. LIMITI.

### 4.1. I limiti previsti dalla normativa

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione della Banca. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie<sup>10</sup>.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nelle tabelle di seguito riportate, riferiti ai Fondi Propri.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Par. 3 dove si definisce "esposizione" la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (Cfr. Titolo II, Capitoli 1, 2 e 3.), senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti).

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA + RELATIVI SOGGETTI CONNESSI	ESPONENTI	5%
	PARTECIPANTE DI CONTROLLO	5%
	PARTECIPANTE IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	5%
	PARTECIPANTE NON DI CONTROLLO	7.5%
	PARTECIPANTE NON IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	7.5%
	SOGGETTO ≠ DAL PARTECIPANTE, IN GRADO DA SOLO DI NOMINARE UNO O PIU' COMPONENTI AZIENDALI	7,5%
	ALTRI CASI	15%
ALTRA PARTE CORRELATA + RELATIVI SOGGETTI CONNESSI	ESPONENTI	5%
	PARTECIPANTE DI CONTROLLO	7,5%
	PARTECIPANTE IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	7,5%
	PARTECIPANTE NON DI CONTROLLO	10%
	PARTECIPANTE NON IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	10%
	SOGGETTO ≠ DAL PARTECIPANTE, IN GRADO DA SOLO DI NOMINARE UNO O PIU' COMPONENTI AZIENDALI	10%
	ALTRI CASI	20%

<sup>10</sup> Per **parte correlata non finanziaria** si intende una parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria (impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale).

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (va fatto riferimento: – per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; – per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; – per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3) e 4) della definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria.

Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" anche le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Le esposizioni sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A presente nella Parte Terza, Capitolo 11 delle "Disposizioni di vigilanza per le banche", Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Tale disciplina prevede che le garanzie personali e finanziarie - nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse - consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono esclusi dai limiti prudenziali le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca o il (gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti in fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR<sup>11</sup>.

#### **4.2. Il rispetto dei limiti prudenziali**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

---

<sup>11</sup> Cfr. Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, della Circolare 285 di Banca d'Italia.



La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

La Banca ritiene che la misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso i soggetti collegati, sia pari al Patrimonio di Vigilanza, comunque nel rispetto dei limiti prudenziali previsti dalla disciplina nei confronti dei singoli soggetti.

## 5. SOGGETTI COLLEGATI. PROCEDURE DELIBERATIVE.

### 5.1. L'iter di definizione delle procedure

La Banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati formalizzandole nel presente Regolamento.

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di prima adozione che in occasione di aggiornamenti o modificazioni, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza sull'argomento.

Tali pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Banca.

### 5.2. Il ruolo degli Amministratori Indipendenti

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, un ruolo rilevante è attribuito agli Amministratori Indipendenti<sup>12</sup>, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

La Banca, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dispone che il limite massimo all'ammontare complessivo di tali spese non possa superare i 10.000 euro annui onnicomprensivi.

### 5.3. La procedura per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati

#### 5.3.1. Individuazione e censimento anagrafico dei Soggetti Collegati

La Banca censisce le Parti Correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i Soggetti Connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

---

<sup>12</sup> Si definisce **Amministratore Indipendente**, l'amministratore che non è controparte o soggetto collegato ovvero ha interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto Sociale della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.

La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento dell'insieme dei Soggetti Collegati è dell'Area Segreteria Generale-Legale che può avvalersi, per le verifiche istruttorie, del Servizio Segreteria Fidi – Garanzie coordinandosi con l'Area Crediti.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della presente disciplina, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini<sup>13</sup> fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate devono cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi. E' dovere delle Parti Correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati. Le banche devono individuare e porre in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (art. 137 TUB).

#### **5.3.1.1. Registro dei Soggetti Collegati**

La Banca ha istituito un "Registro dei Soggetti Collegati" (di seguito "Registro") che viene curato dall'Area Segreteria Generale-Legale, anche avvalendosi dei sistemi informativi a disposizione e del supporto del Servizio Segreteria Fidi - Garanzie.

L'Area Segreteria Generale-Legale richiede al Consigliere neoeletto, la compilazione di un modulo di autodichiarazione delle Parti Correlate circa i relativi Soggetti Connessi allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato A) e che consente al contempo di individuare i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 136 TUB.

L'Area Segreteria Generale-Legale riporta sul Registro le Parti Correlate e i Soggetti Connessi sulla base delle autodichiarazioni presentate e delle informazioni a disposizione della Banca (visure camerali, anagrafe, Centrale dei Rischi, Bilanci, etc.).

Al fine di mantenere aggiornato il Registro, l'Area Segreteria Generale-Legale richiede, con cadenza annuale, l'aggiornamento dei dati alle Parti Correlate mediante compilazione del un modulo di autodichiarazione e ne dà completa informativa al Consiglio di Amministrazione.

Nell'attività di corretta identificazione dei Soggetti Collegati, l'Area Segreteria Generale-Legale si avvale della collaborazione della Segreteria Fidi-Garanzie, funzione incaricata di presidiare l'istruttoria e l'andamento dei gruppi di rischio.

Le Parti Correlate e le strutture operative della Banca sono tenute a comunicare immediatamente all'Area Segreteria Generale-Legale eventuali variazioni di cariche o nuovi collegamenti ai fini dell'aggiornamento del Registro e del corretto censimento anagrafico.

La Banca rende edotte le proprie Parti Correlate del dettato legislativo all'atto della nomina e sollecita gli stessi a fornire le informazioni necessarie per integrare la documentazione in caso di variazioni.

Allo scopo di consentire una tempestiva individuazione dello status di Soggetto Collegato di soggetti ancora da censire nell'anagrafe della Banca, viene messo a disposizione delle strutture operative, anche attraverso i sistemi informativi, il Registro dei Soggetti Collegati, già nella fase preliminare di acquisizione del cliente o della controparte.

---

<sup>13</sup> L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Sono Affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così suocera e nuora sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, i nonni del coniuge, il cognato etc.

### **5.3.1.2. Status in procedura anagrafe**

La Banca adotta sistemi informativi idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

L'Area Segreteria Generale-Legale provvede al censimento, nella procedura anagrafe, dei Soggetti Collegati, attribuendo il particolare *status* previsto con il supporto del Servizio Segreteria Fidi - Garanzie.

Sono create specifiche reti informative al fine di collegare ad ogni Parte Correlata i relativi Soggetti Connessi.

### **5.3.2. Individuazione di operazioni con Soggetti Collegati**

Al fine di individuare le operazioni con Soggetti Collegati, il Servizio Segreteria Fidi - Garanzie, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi, deve verificare l'eventuale presenza del Cliente nel Registro dei Soggetti Collegati della Banca pubblicato sulla *intranet* aziendale.

Nel caso in cui la struttura operativa riscontri che il cliente/controparte è un Soggetto Collegato, informa tempestivamente l'Area Segreteria Generale-Legale per iscritto fornendo le informazioni riguardanti:

- Il cliente/controparte e la natura della correlazione;
- la natura dell'operazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- le condizioni economiche;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- ogni altro elemento utile a descrivere la tipologia dell'operazione.

L'Area Segreteria Generale-Legale dà disposizioni per il trattamento dell'operazione.

L'Area Segreteria Generale-Legale inoltre ha cura che la struttura operativa competente per tipologia di operazione, nei casi previsti, predisponga per tempo una relazione dettagliata circa l'operazione da porre in essere, utilizzando anche gli strumenti già predisposti ed in uso ad esempio per l'assunzione di delibere in materia di affidamento.

#### **5.3.2.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

##### **• Fase istruttoria**

La struttura operativa competente segnala all'Area Segreteria Generale-Legale che è pervenuta una richiesta ed è in corso un'istruttoria per un'operazione con Soggetti Collegati. Nel caso di un'operazione di affidamento il Servizio Segreteria Fidi – Garanzie, sulla base di quanto previsto nel Regolamento ritenuta l'"Operazione di Maggior Rilevanza", inoltra la documentazione relativa all'operazione con Soggetti Collegati all'Area Segreteria Generale – Legale che verifica ed informa la Direzione Generale.

##### *Direzione Generale*

La Direzione Generale assicura che, con congruo anticipo (almeno 2 giorni prima della data in cui gli Amministratori Indipendenti sono chiamati ad esprimersi) e già nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, venga fornita agli Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

##### *Amministratori Indipendenti*

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

##### **• Fase pre-deliberativa**

##### *Amministratori Indipendenti*

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano al Consiglio di Amministrazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Gli Amministratori Indipendenti esprimono al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

*Collegio Sindacale*

Solo in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, deve essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui la Direzione Generale rende congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Tale parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni viene inoltrato al Consiglio di Amministrazione.

• *Fase deliberativa*

Le operazioni classificate come Operazioni di Maggior Rilevanza sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto Sociale ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci.

La delibera deve contenere l'attestazione che:

- la documentazione relativa all'operazione con Soggetti Collegati è stata fornita, con congruo anticipo agli Amministratori Indipendenti;
- gli Amministratori Indipendenti hanno/non hanno richiesto informazioni o formulato osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- gli Amministratori Indipendenti hanno/non hanno rappresentato eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa,
- l'attestazione del rispetto dei limiti prudenziali previsti.

La delibera deve riportare:

- adeguate motivazioni in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- adeguate motivazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato ed elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- il parere preventivo e motivato degli Amministratori Indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'indicazione della comunicazione dell'amministratore dell'interesse con la precisazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, il parere preventivo del Collegio Sindacale motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti ed eventualmente anche del Collegio Sindacale, analitica motivazione delle ragioni per cui la delibera viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti ed eventualmente dal Collegio Sindacale;
- la votazione all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione con l'eventuale astensione dell'Amministratore interessato;

- *Informativa*

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale, un'informativa con periodicità trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti ed eventualmente anche il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato a rilievi sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti ed eventualmente anche il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

### **5.3.2.2. Operazioni di Minor Rilevanza**

- *Fase istruttoria*

La struttura operativa competente segnala all'Area Segreteria Generale-Legale che è pervenuta una richiesta ed è in corso un'istruttoria per un'operazione con Soggetti Collegati. Nel caso di un'operazione di affidamento il Servizio Segreteria Fidi – Garanzie, sulla base di quanto previsto nel Regolamento, ritenuta l'Operazione di Minor Rilevanza inoltra la documentazione relativa alle operazioni con Soggetti Collegati all'Area Segreteria Generale – Legale che verifica ed informa la Direzione Generale.

*Direzione Generale*

La Direzione Generale assicura che, con congruo anticipo (almeno 2 giorni prima della data in cui gli Amministratori Indipendenti sono chiamati ad esprimersi), venga fornita agli Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

- *Fase pre-deliberativa*

*Amministratori Indipendenti*

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano all'organo deliberante le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Gli Amministratori Indipendenti esprimono all'organo deliberante un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- *Fase deliberativa*

La delibera è assunta dagli Organi delegati ad esercitare i poteri deliberanti o dai Responsabili delle unità organizzative competenti, salvo che la legge o lo Statuto Sociale ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci.

In caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti, la struttura normalmente delegata a deliberare, se diversa dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, sottopone l'operazione alla delibera del Direttore Generale che, qualora approvi, informa il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La delibera deve contenere l'attestazione che:

- la documentazione relativa all'operazione con Soggetti Collegati è stata fornita, con congruo anticipo agli amministratori indipendenti;
- gli Amministratori Indipendenti hanno/non hanno rappresentato eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa;
- l'attestazione del rispetto dei limiti prudenziali previsti.

La delibera deve riportare:

- adeguata motivazione in merito all’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la Banca;
- adeguate motivazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- il parere preventivo e motivato degli Amministratori Indipendenti sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti, analitica motivazione delle ragioni per cui la delibera viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti;
- l’indicazione della comunicazione dell’amministratore dell’interesse con la precisazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata dell’interesse ai sensi dell’art. 2391 cod. civ.;
- la votazione all’unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione con l’eventuale astensione dell’Amministratore interessato.

• *Informativa*

Gli organi deliberanti, forniscono al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale, per il tramite dell’Area Segreteria Generale-Legale, un’informativa con periodicità trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate, per il tramite dell’Area Segreteria Generale-Legale, al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile, nonché al Collegio Sindacale.

**5.3.2.3. Operazioni di Importo Esiguo**

Per le Operazioni di Importo Esiguo, cioè quelle il cui controvalore non supera la soglia di 250.000 euro, non si applicano le procedure deliberative previste.

La delibera è assunta dagli Organi delegati ad esercitare i poteri deliberanti o dai Responsabili delle unità organizzative competenti, salvo che la legge o lo Statuto Sociale ne attribuiscono la competenza all’Assemblea dei Soci.

**5.3.2.4. Operazioni Ordinarie**

Nel caso di Operazioni Ordinarie, non è necessario che:

- siano informati anticipatamente, in fase istruttoria e pre-deliberativa, gli Amministratori Indipendenti;
- gli Amministratori Indipendenti esprimano un parere preventivo;
- la delibera sia motivata;
- la deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione;
- l’organo deliberante fornisca al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale un’informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere “Ordinario” dell’operazione sulla base dei criteri formalizzati nel paragrafo 3.2.4 del presente Regolamento.

• *Fase deliberativa*

La delibera è assunta dagli Organi delegati ad esercitare i poteri deliberanti o dai Responsabili delle unità organizzative competenti, salvo che la legge o lo Statuto Sociale ne attribuiscono la competenza all’Assemblea dei Soci.

• *Informativa*

Gli organi deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale, per il tramite dell'Area Segreteria Generale-Legale, un'informativa con periodicità annuale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche idonea a consentire un adeguato monitoraggio.

Di seguito uno schema riepilogativo delle procedure deliberative sopra elencate:

<b>RILEVANZA</b>	<b>NATURA</b>	<b>CONDIZIONI</b>	<b>PARERE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI</b>	<b>APPROVAZIONE</b>
Maggiore Rilevanza			SI (NON vincolante)	Consiglio di Amministrazione
Minore Rilevanza	Ordinaria	Standard di mercato	NO	Organo competente
	Non ordinaria per natura e/o condizioni		SI (NON vincolante)	Organo competente

**5.3.2.5. Operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB)**

Le operazioni con Esponenti Aziendali (art. 136 TUB) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni in oggetto nel rispetto delle modalità previste dalla normativa.

Restano fermi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.).

Per quanto concerne l'approvazione del Collegio Sindacale, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima.

È da ritenere che l'unanimità prescritta dall'art. 136 del TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Ricorrendone i presupposti, le delibere dovranno rispettare gli adempimenti di trasparenza stabiliti dal codice civile, con particolare riferimento alla comunicazione degli interessi degli amministratori o alla motivazione delle decisioni (art. 2391 c.c.).

Le operazioni con Esponenti Aziendali (ex art. 136 TUB) anch'esse si suddividono in:

- Operazione di Maggiore Rilevanza (paragrafo 5.3.2.1);



- Operazione di Minore Rilevanza Ordinaria (c.d. “Operazioni Ordinarie” paragrafo 5.3.2.4.);
- Operazione di Minore Rilevanza NON Ordinaria (paragrafo 5.3.2.2).

A seconda della tipologia di operazione con Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB si applicano le previsioni previste nei paragrafi 5.3.2.1 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, paragrafo 5.3.2.4. Operazioni di Minore Rilevanza Ordinaria (c.d. “Operazioni Ordinarie”) e le previsioni previste dal Paragrafo 5.3.2.2 per le Operazioni di Minor Rilevanza NON Ordinarie. Di seguito uno schema riepilogativo dei parerei preventivi da richiedere a seconda della tipologia di operazione con Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB previste dal presente Regolamento.

<b>OPERAZIONI EX ART. 136</b>	<b>FASE ISTRUTTORIA</b>	<b>FASE PRE-DELIBERATIVA</b>	<b>FASE DELIBERATIVA</b>
Minore Rilevanza Ordinaria			Delibera Consiglio di Amministrazione con voto favorevole del Collegio Sindacale
Minore Rilevanza NON Ordinaria	Invio documentazione ad Amministratori Indipendenti	Parere Amministratori Indipendenti	Delibera Consiglio di Amministrazione con voto favorevole del Collegio Sindacale
Maggiore Rilevanza	Invio documentazione ad Amministratori Indipendenti	Parere Amministratori Indipendenti	Delibera Consiglio di Amministrazione con voto favorevole del Collegio Sindacale

• *Fase deliberativa*

Per quanto riguarda la delibera del Consiglio di Amministrazione che deve riportare oltre le indicazioni previste nei precedenti paragrafi a seconda della tipologia di operazione anche le seguenti indicazioni:

- che trattasi di un’operazione ex art. 136 TUB;
- il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

**5.3.2.6. Operazioni urgenti**

Non sono previste operazioni urgenti.

**5.3.2.7. Operazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci**

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto Sociale, all’Assemblea dei Soci, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea dei Soci.

In caso di parere negativo espresso dagli Amministratori Indipendenti su Operazioni di Maggiore Rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio Sindacale.

**5.3.3. Delibere quadro**

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee, sufficientemente definite e con predeterminate categorie di Parti Correlate e Soggetti Connessi o per singola Parte Correlata e Soggetti Connessi, con efficacia non superiore a un anno.

Le delibere-quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Le delibere-quadro sono assunte secondo le procedure previste in materia di operazioni di maggiore o di minore rilevanza; ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore o di minore rilevanza) si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito della singola delibera-quadro sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Alle singole operazioni con Soggetti Collegati concluse in attuazione della delibera-quadro non si applica la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

#### **5.3.4. Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)**

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; pertanto in base a quanto disposto dall'art. 53, com. 4 del TUB, gli Amministratori (compreso l'Amministratore Delegato) che abbiano un interesse in conflitto, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Nei casi sopra previsti la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

La delibera deve riportare l'informativa resa dall'amministratore al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa la situazione di conflitto di interesse in cui si trova.

Nei casi di inosservanza a quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla Banca dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Banca dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

## **6. SOGGETTI COLLEGATI. NORME OPERATIVE.**

***OMISSIS***

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

## **7. OPERAZIONI CON O TRA SOCIETA' CONTROLLATE E CON SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE**

La Banca, come da facoltà concessa dalla normativa<sup>14</sup>, ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure previste nel paragrafo 5 del presente Regolamento, le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, in quanto le modalità valutative e deliberative normalmente adottate consentono di rispettare appieno i principi di oggettività e imparzialità.

Per l'applicazione di tale esenzione è necessario che nelle società controllate o sottoposte a influenza notevole controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi<sup>15</sup> di altre parti correlate della Banca. La significatività degli interessi delle parti correlate considera, ad esempio, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate da un lato e altre parti correlate della Banca dell'altro.

La Banca applica l'esenzione anche nel caso in cui vi sia la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti tra la Banca stessa e le società controllate o sottoposte a influenza notevole, in quanto non si ritiene tale fattispecie indicativa di interessi significativi. Qualora però, in aggiunta alla condivisione di uno dei soggetti sopra citati, gli stessi beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili in relazione ai risultati conseguiti dalle società controllate o sottoposte a influenza notevole con cui è svolta l'operazione, quest'ultima viene svolta alle procedure per le operazioni con parti correlate previste nel paragrafo 5 del presente Regolamento, ritenendo non sussistenti i requisiti per l'applicazione dell'esenzione. In particolare, la Banca vanta la significatività in base al peso che assume l'eventuale remunerazione dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente.

Tuttavia devono essere previsti flussi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Controllante, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

## **8. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36 UE**

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede:

- una specifica definizione di parte correlata (cfr. Paragrafo 2.2);

---

<sup>14</sup> In base a quanto disposto dalla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III della Circolare 285, paragrafo 3.7.3 – Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole “per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte ad influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi 3.1 e 3.4 (rectius: rientrare nella regolamentazione prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati) e limitarsi a prevedere quanto richiesto dal paragrafo 3.7.2. lett. b) relativo alle “operazioni ordinarie””.

<sup>15</sup> Per interesse significativo si può intendere un interesse di una parte correlata della Banca tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere l'operazione contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale.

- l'obbligo per le banche di documentare e comunicare all'autorità di vigilanza, se richieste, le informazioni relative ai finanziamenti concessi ai componenti dell'organo di gestione e alle loro parti correlate.

L'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla Direttiva 2019/878/UE (c.d. Direttiva CRD V), ha introdotto l'obbligo per le banche di assicurare che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlate diversa da quella prevista nella Circolare n. 285, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del presente Regolamento. Pertanto in presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativa ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili – anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili.

A tal fine Banca Galileo istituirà un nuovo registro il **"Registro CRD V"** che verrà utilizzato per censire i soggetti rientranti nella definizione di *"Parte correlata ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. CRD V)"* (cfr. paragrafo 2.2 del presente Regolamento).

L'Area Segreteria Generale – Legale cura l'aggiornamento del Registro CRD V anche attraverso la raccolta delle dichiarazioni degli interessati effettuate con la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato B).

## **9. I CONTROLLI INTERNI.**

### **9.1. Il sistema dei controlli interni**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa. Essi perseguono, altresì, l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

Il Regolamento in materia di operazioni con Soggetti Collegati" è sottoposto a revisione periodica ogni volta che se ne manifesti la necessità e comunque in occasione di aggiornamenti/modifiche della normativa di riferimento.

L'approvazione compete al Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere favorevole vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale. Gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza sull'argomento.

I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei Soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.



## **ALLEGATO A**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

## **ALLEGATO B**

***OMISSIS***

**OMISSIS**